

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 270

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 22 maggio 2024

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E
CONTRASTO DEI FENOMENI DI HATE SPEECH

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi e dei valori della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione e dello Statuto, promuove e sostiene interventi a carattere educativo e formativo diretti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di hate speech o discorso d'odio.

2. Gli interventi previsti al comma 1 sono finalizzati:

- a) al rispetto della dignità della persona, al contrasto di ogni forma di discriminazione, alla valorizzazione delle diversità, all'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet, alla cultura della legalità democratica;
- b) alla tutela dell'integrità psicofisica e al sostegno, anche legale, delle vittime dei fenomeni di hate speech;
- c) alla costruzione di una comunità responsabile e consapevole nella quale gli autori e gli spettatori di hate speech sono coinvolti in progetti di recupero e restituzione sociale.

3. La Regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, promuove la stipulazione di accordi e intese con i soggetti istituzionali che operano sul territorio per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di hate speech.

Art. 2
(Definizione)

1. Ai fini di questa legge, per hate speech o discorso d'odio, di seguito denominato hate speech, si intende:

- a) l'utilizzo di contenuti o espressioni mirati a propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, politici o fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, sulle condizioni personali e sociali o sulle opinioni espresse;
- b) la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale, anche mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche che fomentano l'intolleranza, gli etnocentrismi, gli abusi e le molestie, utilizzando epiteti, pregiudizi, stereotipi e ingiurie che stigmatizzano e insultano.

Art. 3

(Piano triennale regionale degli interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno di hate speech)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, su proposta della Giunta regionale, e in coerenza con i principi e le finalità di cui all'articolo 1, approva il piano triennale regionale degli interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno di hate speech, di seguito denominato Piano.

2. Il Piano definisce:

- a) gli obiettivi e le azioni da perseguire per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di hate speech, attraverso il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti che ricoprono un ruolo educativo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, delle istituzioni pubbliche e degli enti e associazioni del terzo settore;
- b) le priorità e i criteri per la loro realizzazione;
- c) le modalità e gli strumenti per il monitoraggio del fenomeno;
- d) i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- e) le modalità di composizione e di funzionamento dei centri specializzati hate speech e degli sportelli di ascolto di cui all'articolo 4 e ne promuove la costituzione al fine di assicurare su tutto il territorio regionale il sostegno psicofisico e legale alle vittime.

3. Il Piano prevede:

- a) i criteri per circoscrivere il fenomeno dell'hate speech, in particolare fra le nuove generazioni, salvaguardando la libera manifestazione del pensiero;
- b) la promozione di studi e ricerche sugli aspetti sociali e culturali dell'hate speech, sulle attività di prevenzione e repressione e sulle strategie di contrasto realizzate a livello nazionale, europeo e internazionale;
- c) la promozione dello scambio di buone prassi per la prevenzione e il contrasto dell'hate speech;
- d) la promozione di programmi di assistenza, protezione e reinserimento delle vittime di hate speech sui social network, anche mediante progetti personalizzati;
- e) la promozione di progetti finalizzati all'inclusione e alla responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti di hate speech anche attraverso attività di recupero che coinvolgono le vittime, in collaborazione con le

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il servizio sanitario regionale, i servizi sociali ed educativi, le associazioni di prevenzione e contrasto attive sul territorio;

- f) la promozione di attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), degli operatori sociali e della comunicazione, finalizzate all'acquisizione di competenze specifiche in materia di contrasto all'hate speech e di corretto utilizzo delle piattaforme social;
- g) l'organizzazione di apposite campagne di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno dell'hate speech e sull'uso responsabile dei social media;
- h) lo sviluppo di una rete tra le istituzioni e le associazioni attive nel campo della prevenzione e del contrasto dell'hate speech.

4. Gli interventi e le azioni previsti dal Piano sono realizzati in coordinamento con quelli previsti dalla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8 (Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), dalla legge regionale 30 aprile 2013, n. 8 (Promozione di azioni istituzionali contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale) e dalla legge regionale 06 agosto 2018, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia).

Art. 4

(Centri specializzati "hate speech")

1. In ciascuna provincia della regione Marche è istituito almeno un centro di sostegno specializzato quale punto di ascolto e luogo fisico di accoglienza, per fornire sostegno psicologico e legale alle vittime di hate speech, nonché supporto al riutilizzo consapevole dei social media.

2. I centri possono articolarsi in più sportelli di ascolto, anche telematici, sul territorio di riferimento, al fine di assicurare una capillare diffusione degli interventi.

3. I centri di cui al comma 1 possono essere istituiti anche presso i comuni singoli e associati, gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, gli enti e le associazioni del terzo settore, anche in forma consorziata, operanti nel settore del sostegno e aiuto delle vittime di violenza, nonché presso gli istituti scolastici secondari di primo e

secondo grado, previa intesa e in collaborazione con i punti di ascolto interni agli stessi.

4. La Regione promuove la stipulazione di accordi operativi territoriali e di protocolli che assicurano il raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e con i soggetti pubblici e privati che si occupano della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di hate speech.

5. La Regione promuove, altresì, la costituzione di una rete territoriale tra i centri di cui al comma 1 e la coordina, anche tramite la costituzione di un Tavolo di coordinamento permanente regionale sul fenomeno dell'hate speech quale sede di confronto, scambio di informazioni e condivisione di esperienze.

6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentita la Commissione assembleare competente, individua le modalità organizzative e di lavoro del Tavolo, il cui supporto amministrativo viene assicurato dalla struttura regionale competente in materia.

7. Il Tavolo, nell'esercizio delle proprie funzioni, si raccorda con altri organismi già attivi su materie analoghe, disciplinati da leggi regionali.

Art. 5

(Attività ed azioni)

1. La Regione promuove la definizione di un codice di comportamento, in collaborazione con istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile, mirato a prevenire espressioni o comportamenti volti a diffondere, fomentare o propagandare l'odio e la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità o sulle condizioni personali e sociali.

2. Il codice di cui al comma 1 è inviato a tutti gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, al fine di una sua più ampia diffusione tra studenti e insegnanti.

Art. 6

(Attività di monitoraggio)

1. La Regione, allo scopo di acquisire gli elementi conoscitivi e le migliori pratiche per assicurare la più efficace attuazione di questa legge, realizza un sistema di monitoraggio dei risultati ottenuti nell'ambito degli interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di hate speech.

2. Le modalità e gli strumenti per il monitoraggio di cui al comma 1 sono stabiliti dal Piano

ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 3.

Art. 7
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.